

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001



SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
DEFINIZIONI/ACRONIMI	3
1. Scopo ed ambito di applicazione	4
2. Caratteristiche dell'OdV	4
3. Modalità di nomina e durata della carica dei componenti dell'ODV	5
4. Elezione e poteri del Presidente	6
5. Nomina del segretario	6
6. convocazione dell'organismo di vigilanza	6
7. Validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza	6
8. Svolgimento delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza	7
9. Decisioni dell'Organismo di Vigilanza	7
10. Verbalizzazione delle riunioni	7
11. Cessazione dall'incarico	8
12 Posizione gerarchica	8
13. Obblighi	9
14. Cause di ineleggibilità e incompatibilità	9
15. Poteri dell'Organismo di Vigilanza	9
16. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	10
17. Pianificazione delle attività	11
18. Autonomia di Spesa	11
19. Collaboratori Interni ed Esterni	11
20. Flussi informativi dell'OdV agli organi societari	11
21. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	12
22. Gestione delle informazioni all'interno dell'OdV	13
23. Entrata in vigore	13
24. Comunicazione del regolamento	13
25. modifiche e integrazioni del regolamento	13

INTRODUZIONE

La Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO MATRIX” – Consorzio Stabile di Cooperative Sociali (in prosieguo più brevemente definita “Consorzio” o “Consorzio Matrix”) è attenta a promuovere l’applicazione dei principi etici alla sua attività.

L’attenzione è rivolta alla promozione di una condotta morale, che si concretizza nella costituzione dell’Organismo di Vigilanza così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Fondamentale, affinché l’Organismo di Vigilanza svolga pienamente le sue funzioni è la formulazione di un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

Mediante il proprio regolamento, l’Organismo di Vigilanza (nel seguito “OdV”) ha pertanto la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

Il Regolamento è espressione e strumento dei principi di autonomia e indipendenza che caratterizzano il regime dell’OdV e non deve contenere prescrizioni che possano in alcun modo pregiudicarne l’autonomia e l’indipendenza. Al contrario, è utile per proporre soluzioni operative che consentano all’OdV di svolgere il proprio compito in aderenza a tali principi

DEFINIZIONI/ACRONIMI

Consorzio	Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO MATRIX” – Consorzio Stabile di Cooperative Sociali
Decreto 231/01	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.
Destinatari	Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, nei limiti di quanto indicato dall’art. 5 del Decreto.
Enti	Persone giuridiche (con esclusione delle società di persone) e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Figure Apicali	Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del Consorzio.
Figure Sottoposte	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
Gruppo	Tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal Consorzio, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
MOG – Modello	Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
OdV - Organismo di Vigilanza	Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
P.A.	La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
Partner	Controparti contrattuali del Consorzio, sia persone fisiche che giuridiche, con cui lo stesso addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisti e cessioni di beni e servizi, consorzi, ecc..), ove destinati a collaborare con il Consorzio nell’ambito dei “processi e delle attività sensibili”.
Processi – Attività Sensibili	Processi e Attività del Consorzio nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati previsti dal Decreto.

1. Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso il Consorzio un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) come funzione dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali successive modifiche.

Il presente Regolamento è predisposto dal Consorzio al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

2. Caratteristiche dell'OdV

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett.b) e 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti.

Autonomia

Intesa come discrezionalità tecnica nell'esercizio delle proprie funzioni, esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'Organismo deve rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi e non deve in alcun modo essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione della propria attività. Il requisito va inteso in senso sostanziale e non meramente formale, ed è pertanto dimostrato dall'attribuzione di specifici poteri e funzioni nonché di una certa autonomia patrimoniale (ad esempio, con la dotazione iniziale di un budget preventivamente deliberato dall'Organo Amministrativo). L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali.

Indipendenza

La posizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili. Nel caso di O.d.V. a composizione plurisoggettiva, i singoli componenti non devono svolgere funzioni operative all'interno della società e, se questo si verifica, si devono individuare soluzioni che garantiscano comunque l'autonomia in senso collegiale dell'Organismo. Nell'ipotesi di O.d.V. monocratico, e qualora sia nominato un componente interno all'ente, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere scrupolosamente valutata sia con riguardo alla titolarità di compiti operativi che di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.

Professionalità

Il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che vanno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del curriculum vitae e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente, occorre che l'O.d.V. sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale,

finanza, revisione e gestione, pratica professionale legale, oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva e consulenziale.

Continuità d'azione

La continuità d'azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'O.d.V. .

Pertanto, per parametrare il requisito si deve fare riferimento alla dimensione e complessità organizzativa della singola realtà aziendale, non escludendo che nelle realtà di grandi dimensioni si renda necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello.

Onorabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore; in particolare, il regolamento di disciplina del funzionamento dell'O.d.V. deve prevedere specifiche cause di ineleggibilità e decadenza, che, secondo la giurisprudenza, non possono risolversi solamente nella condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 ovvero nella la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Limitando le cause di ineleggibilità o decadenza a tali ipotesi estreme, si arriverebbe alla conseguenza logica di poter nominare quale membro dell'organo di vigilanza "un soggetto condannato – seppure con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile ad esempio per gravi fatti corruttivi".

3. Modalità di nomina e durata della carica dei componenti dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza è istituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale vengono fissati i requisiti, i compiti, la durata, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, i poteri e le responsabilità dell'Organismo stesso.

L'Organismo è composto da tre soggetti e può dotarsi di congruo staff.

La nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota ai soggetti nominati e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali.

Il CdA, nella delibera di nomina dell'OdV, ne definisce anche la durata.

In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

Al termine del suo mandato, l'OdV è comunque rinnovabile.

In caso di temporaneo impedimento di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, di durata superiore a tre mesi, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di uno o più supplenti. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

4. Elezione e poteri del Presidente

Una volta nominati dal Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'OdV eleggono al loro interno il Presidente (laddove non vi abbia direttamente provveduto il Consiglio di Amministrazione) e ne informa il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'OdV esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV, informato il CdA, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

5. Nomina del segretario

L'OdV nomina il proprio Segretario, anche nella persona di un soggetto esterno all'OdV medesimo.

Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'OdV, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'OdV.

6. convocazione dell'organismo di vigilanza

L'OdV approva semestralmente il calendario delle proprie riunioni, che hanno cadenza almeno trimestrale. L'Organismo inoltre può riunirsi al di fuori delle riunioni calendarizzate, su richiesta del Presidente o di un componente dell'Organismo. L'OdV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del Presidente del CdA e/o del Presidente del Collegio Sindacale.

L'OdV si riunisce con formale convocazione del Presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto - anche via posta elettronica - almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'OdV. È facoltà di ciascun membro dell'OdV chiedere al Presidente con congruo anticipo ed in forma scritta l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'OdV e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'OdV: in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, revisori, consulenti esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche del Consorzio, collaboratori dei componenti dell'OdV. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'OdV ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

7. Validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

I componenti dell'OdV non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'OdV, pena l'invalidità delle stesse.

In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'OdV è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

8. Svolgimento delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza

Le riunioni dell'OdV possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'OdV. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'OdV un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.

Ciascun membro dell'OdV ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'OdV, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

Ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, (mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'OdV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica al Consiglio di Amministrazione.

9. Decisioni dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti. Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli atti e le comunicazioni dell'OdV devono essere sottoscritti dal Presidente.

10. Verbalizzazione delle riunioni

Tutte le attività dell'OdV devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Segretario

Il verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzianti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai componenti dell'OdV che hanno preso parte alla riunione; dagli altri componenti dell'OdV per sola presa visione.

Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro vidimato a cura del Segretario e sotto la supervisione del Presidente. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'OdV.

11. Cessazione dall'incarico

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente a chi esercita i poteri di nomina e quindi al CDA, con decisione presa con una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

La maggioranza si riterrà adeguata quando almeno due terzi dei consiglieri presenti, e quindi votanti, sarà favorevole alla revoca, ma tale numero di consiglieri non potrà essere inferiore alla metà più uno del numero totale di tutti i consiglieri di amministrazione del Consorzio.

I membri dell'OdV possono essere revocati esclusivamente per giusta causa nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti casi:

- a seguito di condanna, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o da quelli direttivi delle persone giuridiche;
- la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- di stasi operativa;
- di colpevole inerzia nell'effettuazione delle segnalazioni interne ovvero sopravvenuto conflitto di interesse;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio sindacale, la sospensione dall'incarico dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim.

In caso di revoca il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

12 Posizione gerarchica

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice della società, riportando e rispondendo direttamente al Direttore Generale e, in via straordinaria, all'intero

Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili al Presidente o ad uno dei consiglieri di amministrazione ovvero in casi di particolare gravità.

13. Obblighi

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico medesimo, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

14. Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni.

Nella scelta dei membri dell'Organismo deve essere tenuta presente, quale esigenza primaria, la necessità di:

- garantire la terzietà tra l'Organismo di Vigilanza ed i soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
- impedire una situazione di conflitto di interesse (di diritto o di fatto) con la Società anche attraverso i propri familiari;
- evitare soggetti interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Ove un componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Trascorso detto termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare l'incarico.

15. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti i poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso.

Ne discende che i poteri ispettivi sono funzionali al miglioramento del Modello e degli strumenti di cui esso si compone, ed al loro aggiornamento, ove ricorrano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disporre:

- ⇒ di pieno e libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ⇒ di un chiaro e continuato supporto da parte del Consiglio di Amministrazione per preservare l'indipendenza nei confronti delle funzioni aziendali con compiti operativi e di gestione;
- ⇒ dell'ausilio, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, delle risorse, strutture interne della società e/o di consulenti esterni.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli organi sociali di fornire i dati richiesti.

Qualora i destinatari della richiesta dell'OdV intendano eccepire il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri ispettivi da parte dell'OdV, debbono immediatamente informare il Consiglio di Amministrazione, che assumerà ogni informazione al riguardo e delibererà in merito.

In ogni caso della richiesta, della opposizione e della decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà conservarsi completa documentazione scritta.

L'Organismo di Vigilanza può, altresì, assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed accedere a tutta la documentazione societaria nei limiti dell'esercizio delle sue funzioni.

Dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della società dovranno quindi garantire la massima cooperazione con l'OdV trasmettendogli, obbligatoriamente, ogni informazione utile per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie.

16. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- ⇒ vigilare sull'effettività del modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano al Modello di Organizzazione e Gestione individuato;
- ⇒ monitorare l'efficacia del Modello verificandone l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati indicati dalla legge;
- ⇒ promuovere l'aggiornamento del Modello al fine di recepire le modifiche dell'organizzazione aziendale e le eventuali modifiche legislative.
- ⇒ fornire consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale, unitamente alle procedure interne di controllo, e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001;
- ⇒ segnalare eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- ⇒ esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure del Consorzio, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

Tali compiti si sostanziano nelle seguenti attività primarie:

- ⇒ attuare le procedure di controllo che ritiene più opportune ai fini di prevenzione dei reati previsti nel decreto;
- ⇒ coordinarsi con le funzioni aziendali interessate per la definizione dei programmi di formazione per il personale, direttamente coinvolto nelle attività c.d. "sensibili", e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei dipendenti e degli Organi Sociali, finalizzate a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e sensibilizzare i destinatari al rispetto del Modello;
- ⇒ condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dei rischi di violazione del modello e della individuazione delle aree sensibili;
- ⇒ coordinarsi con il management aziendale per il miglior monitoraggio delle attività sensibili e per segnalare quei fatti che possono ricadere nel sistema sanzionatorio di violazione del Modello;
- ⇒ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei Processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi in sede di reporting agli organi sociali deputati;

- ⇒ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all’OdV o tenute a disposizione.
- ⇒ comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali problematiche significative scaturite dall’attività di vigilanza;
- ⇒ relazionare annualmente sull’attuazione del modello 231;
- ⇒ vigilare sulle attività di formazione aventi ad oggetto il d.lgs. n. 231/01 ed il modello 231.

17. Pianificazione delle attività

Per l’esecuzione delle proprie attività, l’Organismo di Vigilanza deve provvedere ad una pianificazione almeno annuale delle attività di verifica.

Le verifiche possono essere:

programmate	ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall’Organismo di Vigilanza
spot	ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d’anno, considerate comunque necessarie dall’Organismo di Vigilanza

È compito del Consiglio di Amministrazione approvare il modello organizzativo e gestionale elaborato dall’OdV, unitamente alle procedure interne di controllo, e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.

18. Autonomia di Spesa

L’OdV è dotato di una autonomia di spesa prevista dal budget annuo aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Importi di spesa superiori a quanto previsto dal budget devono essere sottoposti ad una preventiva autorizzazione da parte dell’organo dirigente.

19. Collaboratori Interni ed Esterni

Nello svolgimento della propria funzione l’Organismo di Vigilanza a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l’espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

20. Flussi informativi dell’OdV agli organi societari

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del modello, all’emersione di eventuali aspetti critici e comunica l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- a) su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale;
- b) su base almeno annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) relazioni specifiche nel caso di interventi su operazioni rilevanti o di indagini di approfondimento richieste dalla Direzione Aziendale.

L’OdV può essere convocato su richiesta dei suddetti organi e può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l’Organismo di Vigilanza predispone:

- a) un rapporto annuale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- b) la segnalazione immediata relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- c) la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle funzioni.

Le soluzioni relative ai flussi informativi dell'OdV devono rispondere all'esigenza di garantire un riporto gerarchico il più elevato possibile per fini di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura aziendale nel suo complesso.

21. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi sociali, dei Consulenti e Partners (commerciali e finanziari), in merito ad ogni accadimento o situazione da cui potrebbe discendere la responsabilità del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le comunicazioni e le segnalazioni effettuate nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dovranno avere ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, la sua applicazione e la sua eventuale violazione. In particolare dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza obbligatoriamente a prescindere da un'esplicita richiesta, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali possa essere edotto lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al D.Lgs.231/2001;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- informazioni, predisposte anche in forma di rapporto, inviate dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi, omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziati i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita ed adeguata regolamentazione;
- verbali e convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- organigramma aziendale, sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita;
- l'esistenza di anomalie;
- l'irrogazione di sanzioni;
- l'insorgenza di nuove aree di rischio;
- l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di controllo;
- il rilascio di autorizzazioni da parte della p.a.;
- l'adozione di altri provvedimenti da parte della p.a.;
- la partecipazione a gare di appalto;
- la conclusione di operazioni straordinarie.

Tutte le suddette comunicazioni da parte del personale del Consorzio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza saranno effettuate per iscritto, anche attraverso l'indirizzo email appositamente predisposto (_____)

Il Consorzio indica a tutti i destinatari del Modello, le modalità e gli indirizzi a cui inviare le suddette comunicazioni riservate all'OdV.

Le segnalazioni anonime e/o non formalizzate per iscritto saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo di Vigilanza a seconda della gravità e della verosimiglianza dell'oggetto della comunicazione.

In ogni caso l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone eventualmente accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le suddette segnalazioni sono progressivamente numerate ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ed eventuali propri consulenti si impegnano a non divulgare le notizie e le informazioni acquisite a mezzo del presente Modello.

22. Gestione delle informazioni all'interno dell'OdV

Il Segretario dell'OdV raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse per previsione del Modello non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'OdV) e le trasmette ai componenti dell'OdV in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Presidente eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello. L'OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

23. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'OdV.

24. Comunicazione del regolamento

Successivamente all'approvazione, il presente Regolamento viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della società, che provvederà a sua volta alla sua ratifica.

25. modifiche e integrazioni del regolamento

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'OdV per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV, successivamente alla quale sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della società, che provvederà a sua volta alla sua ratifica.



ISO 9001

LL-C (Certification)



OHSAS 18001

LL-C (Certification)



Consorzio di Cooperative Sociali "Matrix"

Via Nuova San Leone n. 3, Gragnano (Na)

P.IVA 06390101217

Tel. 081.801 1753

Fax 081.19305509

E-mail info@consorziomatrix.it

Pec cons.matrix@pec.it

www.consorziomatrix.it